

COMUNE DI TAVAGNACCO



P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.

piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
variante 2

**relazione di variante
asseverazioni**

1. PREMESSA

Il PAC delle zone "A" del PRGC è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n.180 del 01.12.2010, approvato con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n.23 del 01.03.2012 e pubblicato sul BUR n.12 del 21.03.2012. Con delibera di Giunta Comunale in seduta pubblica n.166 del 16.12.2016 è stata adottata la variante n.1, approvata con deliberazione n.38 del 24.03.2017 e pubblicata sul B.U.R. n.15 del 12.04.2017.

Il Comune di Tavagnacco ha avviato la predisposizione della Variante n.2 al vigente Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica delle zone A in riferimento alle necessità di:

- adeguamento alle normative sovraordinate;
- tutela dell'identità dei luoghi e della loro qualità ambientale mediante ulteriori indicazioni normative che consentono valutazioni specifiche e adeguamenti a casi particolari, così da consentire una semplificazione dei percorsi di attuazione;
- una riflessione sugli interventi a completamento dell'attuale contesto, che devono essere messi a confronto con ciò che connota l'identità dei borghi antichi per una verifica di sostenibilità delle nuove edificazioni in centro storico;
- semplificazione normativa;
- dar risposta a fabbisogni sopravvenuti nel tempo.

Il quadro progettuale delineato è stato collocato, ai fini procedurali, entro le soglie determinate dalla legislazione e normativa vigente, interfacciando singoli elementi e tematiche con i disposti degli articolati specifici.

I contenuti della Variante in oggetto sono stati verificati e vagliati rispetto:

- agli strumenti di carattere legislativo e normativo, con l'esame delle condizioni poste per l'adozione e approvazione della variante, ovvero la LR 5/2007 e s.m.i., il DPRReg. 20.03.2008 n.086/Pres., la L.R. 12/2008 e s.m.i.;
- a obiettivi e indicazioni del PRGC

In riferimento agli strumenti di carattere legislativo e normativo

LR 5/2007 e s.m.i.

"(...)

Art. 25 (Piani attuativi comunali)

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;***
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;***
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;***
- d) i piani di recupero;***
- e) i programmi integrati di intervento;***
- f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.***

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

"(...)

DPRReg. 20 marzo 2008, n.086/Pres.

Reg.attuazione Parte I^a urbanistica, LR 23 febbraio 2007, n.5.

"(...) ***Articolo 7 (Contenuti minimi dei PAC)***

1. Il Piano Attuativo Comunale (PAC), d'iniziativa pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati:

- a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, punto 2.1;
- b) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree con l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento, anche ai fini della perequazione e compensazione urbanistica, secondo quanto previsto nel PSC e POC;
- c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi, se non previste negli elaborati di POC, con le relative eventuali indicazioni planovolumetriche;
- d) l'individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano, limitatamente ai PAC di iniziativa pubblica;
- e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;
- f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il PAC comprenda beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC;
- g) gli schemi delle opere di urbanizzazione.

2. Nel caso in cui al PAC di iniziativa privata venga attribuito valore di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge, il Piano deve contenere l'indicazione di tutti i pareri, autorizzazioni ed i nulla osta ottenuti e per i quali è subordinato il rilascio del titolo abilitativo. Al Piano sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio comunale relativamente al titolo abilitativo richiesto.

3. I contenuti minimi del PAC previsti dal presente articolo sono costituiti da:

- a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri informativi del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinea i tempi previsti per l'attuazione nonché l'indicazione delle relative priorità;
- b) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti;
- c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l'esecuzione del piano.

4. I Comuni possono richiedere che i PAC vengano rappresentati anche mediante documentazione informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS.

5. Il PAC di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati previsti obbligatoriamente da leggi e regolamenti ed ha validità di dieci anni, salva diversa previsione di legge.

6. Fino all'approvazione del PSC e del POC, i riferimenti contenuti nel presente articolo ai medesimi strumenti di pianificazione comunale si intendono allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili.

7. La pubblicazione sul BUR degli avvisi di adozione ed approvazione dei PAC avviene a cura del Comune.

8. I documenti di cui al comma 3 sono corredati da:

- a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;
- b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

9. Il PAC approvato è rappresentato, ove richiesto dal Comune e a cura del proponente il Piano, mediante strati informativi (dataset), strutturati e georeferenziati in ambiente GIS, inerenti alla Carta delle Aree assoggettate a PAC di cui all'art. 5, comma 2.1 del presente regolamento. Tali dataset garantiscono la rappresentazione e la descrizione delle aree interessate dai piani attuativi e sono individuati e descritti, nella loro tipologia e struttura, nel documento di cui all'art.18, comma 1 del presente regolamento.

Art.16 (Disciplina transitoria)

1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell'art. 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge. (...)"

(...)

5. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l'entrata in vigore della legge è disciplinata dall'art. 25 della legge medesima, nonché dall'articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del presente regolamento * (*sostituiti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 12/2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12

(Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

"(...)

Art. 3 (Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica)

1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.

4. Il Sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comparti edificatori, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.

5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che

rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.

6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.

7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

7 bis. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.

In riferimento a obiettivi e indicazioni del PRGC la Variante:

- modifica e sviluppa le norme di attuazione al fine di semplificare, precisare e chiarire ulteriormente alcuni contenuti o di introdurre limitate e circostanziate integrazioni nel rispetto e in coerenza con le indicazioni del PRGC vigente.

La presente variante 2:

- interessa beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n°42 solo in quanto modifica ed integra le norme di attuazione;
- interessa beni vincolati dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 n°42 ma, per argomenti trattati e proposte inserite non incide sugli aspetti paesaggistici del contesto né implica effetti dal punto di vista paesaggistico;
- non necessita di preventivo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture di cui all'art.166 della L.R. 21 dicembre 2012 n.26 (assenza di interventi/interferenze sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica);
- non necessita di preventivo parere geologico.

La Variante 2 al PAC è composta dai seguenti elaborati:

Elaborati scritti e grafici:

- **relazione di variante e asseverazioni**, sui contenuti della variante, dati relativi alle modifiche introdotte, relazione di incidenza;
- **norme di attuazione comparative**, con evidenza delle revisioni;
- **relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS**, di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. e dell'art.4 della LR 16/2008 e s.m.i

2. OGGETTO DELLA VARIANTE

La presente Variante introduce **le seguenti modifiche all'impianto operativo**:

Modifiche alle Norme di Attuazione del PAC

La variante interviene al fine di modificare e sviluppare le norme di attuazione così da semplificare, verificare, precisare e chiarire ulteriormente alcuni contenuti, o di introdurre limitate e circostanziate integrazioni nel rispetto e in coerenza con le indicazioni del PRGC vigente.

Si rinvia, per il dettaglio dei contenuti, **alle norme di attuazione comparative** (con evidenza delle revisioni).

3. RELAZIONE DI INCIDENZA

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

La Rete è costituita da:

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente.

Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, art.6, c.3°

*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che **possa avere incidenze significative su tale sito**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 (misure compensative n.di.r.), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

Relativamente agli ambiti in oggetto si rileva che nel territorio del Comune di Tavagnacco e dei comuni limitrofi non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

Il SIC più prossimo si trova in Comune di Campofornido (SIC IT3320023 Magredi di Campofornido).

In riferimento all'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n°357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), e alla sua applicazione, ove si sottolinea che le condizioni per assoggettare un piano a tale valutazione è che possa avere **INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL SIC**, andando ad esplorare ed analizzare le possibili conseguenze o interferenze tra le modifiche introdotte dalla Variante 2 al PAC (portata delle previsioni di piano), la loro applicazione sul territorio (localizzazione delle previsioni di piano) e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC stabiliti dalla Comunità Europea, si deduce che le previsioni della presente variante **non comportano incidenze sul SIC Magredi di Campofornido, fisicamente molto distante dal territorio comunale.**

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.
piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
Variante 2

ASSEVERAZIONE

il sottoscritto
arch.Michele Gucciardi
iscritta all'OAPPC di Udine con il n°1204
progettista della Variante
e
Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio/Responsabile del Procedimento

ASSEVERA

che i contenuti della **Variante 2 al PAC delle zone A** del PRGC del Comune di Tavagnacco:
- osservano le indicazioni dello strumento urbanistico generale;
- **rispettano i limiti previsti dalla parte V della legge regionale n. 5/2007**

Feletto Umberto, marzo 2021

arch. Michele Gucciardi

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.
piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
Variante 2

ASSEVERAZIONE

ai sensi dell'art.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dall'art.4, c.2 LR 15/92

il sottoscritto
arch.Michele Gucciardi
iscritta all'OAPPC di Udine con il n°1204
progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

ASSEVERA

che, per la presente Variante al PAC, non è necessario il parere di cui all'art.10, comma 4 ter, della LR 27/88, come introdotto dall'art.4 della LR 15/92, in quanto già reso dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico - giusto parere n°56/2008 del 26.08.2008, in sede di adozione del PRGC.

Inoltre, attesta che le prescrizioni formulate da parte della Direzione regionale indicata, espresse nel predetto parere geologico, non riguardano le aree interessate dalla presente Variante 2 al PAC

Feletto Umberto, marzo 2021

arch.Michele Gucciardi

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.
piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
Variante 2

ASSEVERAZIONE

sui beni culturali e paesaggistici tutelati
ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

il sottoscritto

arch.Michele Gucciardi

iscritta all'OAPPC di Udine con il n°1204

progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

ASSEVERA

che i contenuti della **Variante 2 al PAC delle zone A** del PRGC del Comune di Tavagnacco:
- **interessano** beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n.42 e s.m.i.;
- **interessano** beni vincolati dalla Parte Terza (Beni paesaggistici), del D.Lgs. 22.01.04 n.42.

Feletto Umberto, marzo 2021

arch.Michele Gucciardi